



In allegato si riporta "SVILUPPO AZIENDA" n. 5 del mese di maggio 2022.

Sommario:

IN MATERIA FISCALE:

- 1) Le ultime novità fiscali;**
- 2) LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO ENERGIA" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE;**

IN MATERIA LAVORO:

- 1) LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E LA CONFERMA DELLA VIGENZA DEI PROTOCOLLI COVID-19.**

PRATICA PROFESSIONALE:

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI LIBERI PROFESSIONISTI - IL CRITERIO DI CASSA

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago
 Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

SVILUPPO AZIENDA N. 5 – maggio 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Contributo a fondo perduto attività di commercio al dettaglio</p> <p><i>Decreto MISE 24.3.2022</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che riconosce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall'emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) con ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni e ricavi 2021 inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi 2019.</p> <p>Il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda, dal 3.5 al 24.5.2022, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito Internet dal MISE.</p>
<p>Incentivi autotrasporto</p> <p><i>Decreto Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili 7.4.2022</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto attuativo delle disposizioni di cui al Decreto n. 459/2021 per l'erogazione di incentivi alle imprese di autotrasporto ai fini del rinnovo del parco veicolare. Il soggetto interessato deve presentare, tramite PEC, un'apposita domanda al seguente indirizzo ram.investimenti2022@legalmail.it</p> <p>Per il primo periodo di incentivazione la domanda va presentata entro le ore 16:00 del 3.6.2022.</p>
<p>Incentivi autotrasporto</p> <p><i>Decreto Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili 7.4.2022</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto attuativo delle disposizioni di cui al Decreto n. 461/2021 per l'erogazione di incentivi alle imprese di autotrasporto ai fini del rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità. Il soggetto interessato deve presentare, tramite PEC, un'apposita domanda al seguente indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it</p> <p>Per il primo periodo di incentivazione la domanda va presentata entro le ore 16:00 del 16.8.2022.</p>
<p>Domanda ISCRO 2022</p> <p><i>Messaggio INPS 7.4.2022, n. 1569</i></p>	<p>Dall'1.5.2022 è possibile presentare la domanda dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per il 2022 da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo. Il termine ultimo di presentazione è fissato al 31.10.2022.</p>

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ENERGIA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

È stata pubblicata sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, **in vigore dal 29.4.2022**. In sede di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel testo originario del Decreto e apportate una serie di modifiche, di seguito esaminate.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese “energivore” è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per la componente energetica **nel secondo trimestre 2022**.

Come sopra accennato, possono accedere all'agevolazione in esame le imprese “energivore” (con consumo maggiore di 1 kW/h all'anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- **operano nei settori degli Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno **prodotto e auto consumato energia** nel secondo trimestre 2022, per le quali l'aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica.

Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell'energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Merita evidenziare che l'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter” prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 con il codice tributo “6961”;
- **non è soggetto ai limiti** di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 15% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Al fine dell'accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese "a forte consumo di gas naturale" che:

- **operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto Mite 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto Mite 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



Per ottenere 1 gWh considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 con il codice tributo "6962";
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022

È confermato l'aumento **per il 2022** della deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore degli autotrasportatori.

CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZO MEZZI EURO VI E V

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 15% delle spese sostenute** (al netto IVA) **nel 2022 per l'acquisto e utilizzo del componente AdBlue** (additivo per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel) comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

- esercenti **attività logistica e di trasporto merci in conto terzi**;
- che utilizzano mezzi di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti.



In sede di conversione l'agevolazione in esame è **stata estesa anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.**

L'agevolazione in esame:

- è riconosciuta nel **limite massimo di spesa di €29,6 milioni** e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - €2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZO MEZZI A METANO LIQUEFATTO

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e l'efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, è confermato il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** (al netto IVA) nel 2022 **per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL)** comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Possono accedere al bonus in esame le imprese con sede legale / stabile organizzazione in Italia:

- **esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi;**
- che utilizzano mezzi ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

L'agevolazione in esame:

- è riconosciuta nel **limite massimo di spesa di €25 milioni** e nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - €2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - €250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO SPORTIVO

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurre gli effetti distorsivi, è confermato che le risorse del Fondo Unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo

italiano di cui all'art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), **possono essere parzialmente destinate** all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dai predetti aumenti.

È inoltre disposto che:

- con un apposito Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno definite le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione;
- il predetto Fondo unico è incrementato di €40 milioni per il 2022.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

In sede di conversione, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata differita **dal 30.4 al 31.7.2022** la sospensione dei versamenti di cui all'art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

In particolare, la sospensione interessa i seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 31.7.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 31.7.2022;
- IVA in scadenza nei mesi da gennaio a luglio 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 31.7.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 31.8.2022;**

ovvero

- **in forma rateale fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 31.8.2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE

Tra le misure adottate nell'ambito del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la liquidità finanziaria alle imprese nell'emergenza COVID-19 ed in particolare l'accesso:

- alle garanzie concesse dalla SACE spa;
- al Fondo centrale di garanzia PMI.

Ora, il Decreto in esame conferma l'estensione:

- a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, della concessione di tali garanzie fino al 30.6.2022;
- fino al 30.6.2022 del periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.

BONUS PUBBLICITÀ

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, riguardante le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line";
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Nel corso del tempo l'agevolazione è stata oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzabili:

- per il 2020:
 - l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente);
 - l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha aumentato la predetta percentuale dal 30% al 50% degli investimenti effettuati ed ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022:
 - la Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento del bonus, nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati**, per le sole "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani / periodici**;
 - l'art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha disposto che la **misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV**.

Per entrambe le annualità il credito d'imposta è calcolato nella misura del **50% del valore degli investimenti** effettuati e **non è (più) richiesto l'incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente.

Ora, in sede di conversione è previsto che **dal 2023**, il credito d'imposta in esame è concesso, nella **misura unica del 75% del valore incrementale** degli investimenti **effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica**, anche on line.

In altre parole, a partire dal 2023 il beneficio in esame è applicabile ai soli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line (non essendo più ricompresi gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche).

RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2022

È confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni / partecipazioni all'1.1.2022.

In sede di conversione è stato **differito dal 15.6 al 15.11.2022** il termine di pagamento dell'imposta sostitutiva nonché la redazione / giuramento della perizia di stima.

L'imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

- in **unica soluzione entro il 15.11.2022**;
- in **3 rate annuali** di pari importo, **a decorrere dal 15.11.2022** applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
 - 1° rata → entro il 15.11.2022;
 - 2° rata → entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
 - 3° rata → entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

CESSIONI CREDITO DA DETRAZIONI EDILIZIE

L'art. 1, DL n. 13/2022 ha riscritto il comma 1 dell'art. 121, DL n. 34/2020 prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo "generico" (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l'opzione per la cessione del credito) è possibile procedere con **un'ulteriore cessione** soltanto a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all'albo / società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, le quali a loro volta possono procedere con un'ulteriore cessione sempre nell'ambito del settore bancario / finanziario / assicurativo.

Ora il Legislatore interviene nuovamente sulle lett. a) e b) del citato comma 1, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che:

“alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ... è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:

- il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;
- a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova / quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).



Il comma 3 dell’art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle **Comunicazioni di opzione** per la prima cessione del credito / sconto in fattura **inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.5.2022.**

Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l’ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti “vigilati” e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.

COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.



Ora il Legislatore interviene disponendo che, **per il 2022:**

- **i soggetti IRES;**
- **i titolari di partita IVA;**

tenuti a presentare il **mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022**, possono **inviare la Comunicazione di opzione** per lo sconto in fattura / cessione del credito **entro il 15.10.2022.**

ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO / BOLLO

In sede di conversione è stata prevista, fino al **31.12.2022**, l’**esenzione dall’imposta di registro** di cui all’art. 5, comma 4, Tariffa parte I, DPR n. 131/86 e dall’**imposta di bollo** di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di **contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie** a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.

COMMENTI

LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E LA CONFERMA DELLA VIGENZA DEI PROTOCOLLI COVID-19

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza a partire dallo scorso 1° aprile 2022, con il Decreto-legge n. 24/2022 è stato comunque previsto il mantenimento della necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture della Protezione Civile durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, con la possibilità di adottare, entro il termine del 31 dicembre 2022, una o più ordinanze contenenti misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico.

Al Ministro della Salute, fino al 31 dicembre 2022, è stata riconosciuta la possibilità, mediante propria ordinanza (di concerto con i Ministri competenti in materia):

- dell'adozione e dell'aggiornamento di linee guida e protocolli per garantire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
- dell'introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché dell'imposizione di misure sanitarie in dipendenza degli stessi spostamenti.

Si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022

- delle disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e con l'attenuazione degli oneri formali previsti, nonché
- delle previsioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale assicurata dai datori ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Nel DL n. 24/2022 non è stato esplicitamente previsto il perdurare della vigenza dei Protocolli COVID-19 successivamente alla cessazione dello stato di emergenza; tuttavia, si è ritenuto che la conferma della loro obbligatorietà fosse desumibile dal sistema normativo vigente. In particolare, si sottolinea che:

- i Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, sono stati richiamati quale modalità di adempimento dell'obbligo ex art. 2087 c.c. da parte dei datori di lavoro, ai fini della tutela contro il rischio di contagio;
- il DL n. 24/2022, come già evidenziato, ha previsto che il Ministro della Salute possa adottare ed aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza.

Lo scorso 4 maggio 2022, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'INAIL ed i rappresentanti delle parti sociali hanno confermato che, indipendentemente dalla cessazione dello stato d'emergenza, è da ritenersi operante il Protocollo 6 aprile 2022 contenente le misure di contrasto alla diffusione del virus nei

Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studionicolidrago@gmail.com - in.it

Web - studionicolidrago.com

Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

luoghi di lavoro (quali ad esempio l'utilizzo di mascherine e di dispositivi di protezione individuale), assumendosi l'impegno a garantirne l'applicazione. Si è convenuto, pertanto, di proseguire nella funzione di prevenzione volta al contenimento della diffusione dei contagi nei luoghi di lavoro.

Un nuovo confronto tra le parti è stato previsto entro il prossimo 30 giugno, ai fini della verifica dell'opportunità di apportare al testo del Protocollo eventuali aggiornamenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI LIBERI PROFESSIONISTI IL CRITERIO DI CASSA

La determinazione del reddito dei liberi professionisti, in contabilità ordinaria e semplificata, si fonda sul disposto normativo contenuto nell'art. 54 del t.u.i.r.

In sostanza:

- 1) Occorre applicare, in linea generale, il criterio di cassa;
- 2) poi applicare il criterio di competenza per i componenti di reddito specificamente individuati dal legislatore.

IL CRITERIO DI COMPETENZA. Se il criterio di competenza, secondo gli OIC, è costituito dalla correlazione temporale tra costi e ricavi ("compensi", nel caso dei liberi professionisti) occorre sottolineare che l'uso del termine "competenza", per la maggior parte dei componenti del reddito dei liberi professionisti, non è corretto ma serve per raccogliere in un'unica categoria fiscale un diverso criterio di determinazione dei costi e dei proventi diverso dal criterio di cassa.

L'articolo 54 comma 1 enuncia quali sono i componenti positivi e negativi che partecipano al reddito professionale secondo il criterio di cassa:

- 1) Compensi;
- 2) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso e quelle realizzate mediante risarcimento, anche assicurativo (INDENNIZO) per la perdita o distruzione o danneggiamento del bene;
- 3) Spese in generale, salve le eccezioni fissate specificamente dal legislatore;
- 4) Spese per l'acquisto di beni strumentali di valore non superiore a 516.4 euro qualora il bene non si voglia ammortizzare;

I componenti negativi e positivi di reddito professionale che vengono imputati secondo il criterio di competenza sono riportati:

- 3) nell'articolo 54 comma 1 – bis lettera c) beni che vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente arte o professione (PLUSVALENZE DA AUTOCONSUMO)
- 4) nell'articolo 54l comma 2,
 - Ammortamenti
 - Canoni di locazione finanziaria
 - Costi incrementativi sostenuti per gli immobili strumentali di cui sono stati ammortizzati
 - Costi non incrementativi sostenuti per i medesimi immobili
 - Le spese di manutenzione per la parte superiore al 5% del costo dei beni ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio di sostenimento, considerando che la differenza è ripartita nei 5 esercizi successivi
- 5) nell'articolo 54 comma 6 ,
 - Trattamento fine rapporto ed altre indennità
 - Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 53 comma 2 del t.u.i.r.

Il criterio di cassa si fonda sulla cristallizzazione del reddito nel momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo ovvero nel momento in cui si verifica la movimentazione finanziaria, per cui diventa essenziale rilevare il momento dell'incasso.

Si riportano di seguito i documenti di prassi che individuano la cristallizzazione del momento dell'incasso o del pagamento ai fini della tassazione degli elementi positivi o della deduzione degli elementi negativi del reddito professionale:

Strumento di pagamento	Documento di prassi
Assegni bancari o circolari	RM 138/E del 2009 CM 38/E del 2010
Bonifici	CM 38/E del 2010
Carta di credito/debito	RM 77/E del 2007

REGOLA GENERALE

Si riporta di seguito una regola generale relativa al criterio di cassa che emerge dalla R.m. n. 138/E/2009:
"... il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del creditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta)."

Attenzione Il momento in cui rileva fiscalmente il compenso in capo al professionista è quello in cui le somme di denaro entrano nella disponibilità del contribuente. Altrettanto può dirsi per l'individuazione del momento fiscalmente rilevante per la deduzione delle spese considerando nel caso di specie l'uscita delle somme di denaro dalla disponibilità del contribuente.

Cosa comporta codesta interpretazione? Si veda l'esempio di seguito riportato.

Esempio

Il Dott. Rossi effettua le seguenti operazioni:
 20 novembre: effettua la sua prestazione d'opera professionale;
 21 novembre: emette fattura;
 29 dicembre: riscuote l'importo in contanti;
 2 gennaio successivo: versa la somma riscossa nel conto corrente bancario.
Il compenso entra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in chiusura.

Attenzione Il libero professionista che incassa una somma di denaro a titolo di compenso

- deve tassare l'operazione nel momento anteriore in cui si concretizza il passaggio della disponibilità del denaro
- rispetto al momento successivo in cui la stessa viene versata nel conto corrente.

Ciò comporta la tassazione del compenso con un anno di anticipo rispetto al momento in cui il pagamento è tracciabile, qualora tra l'incasso della somma ed il suo versamento si frapponga il 31/12.

L'USO DEGLI ASSEGNI

L'agenzia delle entrate si è espressa relativamente all'uso degli assegni bancari e degli assegni circolari (R.M. n. 138/E/2009).

In sostanza occorre tener conto che gli assegni bancari e gli assegni circolari:

Sono regolamentati attraverso il R.D. n. 176/1933;

→ Sono titoli di credito;

→ L'assegno bancario contiene l'ordine incondizionato e irrevocabile impartito dal traente alla propria banca, di pagare la somma indicata nel documento al beneficiario del titolo;

→ L'assegno circolare si sostanzia, sotto l'aspetto della denominazione cambiaria, nella promessa di pagamento con cui la banca s'impegna ad estinguere il debito indicato nel documento stesso; l'emissione dell'assegno circolare è preceduta dal deposito delle somme necessarie per effettuare il pagamento, da parte del richiedente;

→ L'assegno circolare, posto l'intervento diretto della banca nell'ambito del pagamento e considerato ancora il previo versamento delle somme necessarie, costituisce uno strumento che offre un maggior grado di garanzia rispetto all'assegno bancario, caratterizzato per l'incerta sussistenza dei fondi sul conto corrente del traente, necessari a soddisfare il pagamento.

Si è già visto nella parte generale che il momento che cristallizza l'incasso, nel caso dell'utilizzo degli assegni, è rappresentato dal momento della consegna del documento e più precisamente dal momento in cui il titolo di credito << entra nella disponibilità del ...>> contribuente.

Viene espressamente precisato dall'agenzia delle entrate che non assume rilevanza:

→ Il versamento sul conto corrente

L'USO DEL BONIFICO BANCARIO

Nella C.M. n. 38/E, del 23 giugno 2010, relativamente alla riscossione dei compensi da parte del libero professionista, l'agenzia delle entrate ha precisato che:

"si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente."

Per effetto del principio di cassa la data di accredito sul conto corrente indica:

→ La cosiddetta "data disponibile", ovvero il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata;

→ Non rileva, pertanto:

o La valuta (giorno da quale decorre il computo degli interessi);

o La data di emissione del bonifico da parte del debitore;

o La data in cui la banca informa il contribuente dell'avenuto accredito.

Esempio

Il Dott. Rossi effettua le seguenti operazioni:
 20 novembre: esegue la prestazione professionale richiesta;
 21 novembre: emette la connessa fattura;
 27 dicembre: il cliente ordina alla propria banca l'effettuazione del bonifico;
 29 dicembre: rileva l'accredito del bonifico sul conto corrente bancario;
 2 gennaio: riceve la comunicazione dalla banca dell'avvenuto accredito del bonifico.
 Il compenso entra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in chiusura.

L'USO DELLA CARTA DI CREDITO-DEBITO

La R.M. n. 77/E/2007 ha preso in considerazione il caso dell'applicazione del criterio di cassa qualora il contribuente utilizzi una carta di credito on-line.

L'operazione si configura ancora una volta alla stregua di un servizio di tesoreria offerto da una banca o da un altro ente creditizio e non costituisce un'operazione di finanziamento.

L'operazione trova fondamento nella delegazione passiva di pagamento.

Si riporta di seguito l'art. 1269 c.c.:

“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.”

Attenzione. In estrema sintesi, nel caso di specie, il delegante ordina al delegato di assumere l'obbligazione ad estinguere il debito nei confronti del delegatario.

Secondo l'agenzia delle entrate: - Il momento fiscalmente rilevante è rappresentato dal momento stesso in cui il contribuente manifesta la volontà di sostenere l'onere; - Detto momento corrisponde con il momento in cui il contribuente impartisce alla banca l'ordine di pagamento.

ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO

Relativamente ad un libero professionista, la cassazione (sentenza n. 20591/2005) ha precisato che nel caso della riscossione di un credito mediante il passaggio di proprietà di un immobile, il momento dell'incasso coincide con la data del rogito.

SCADENZARIO

Mese di Maggio

Venerdì 13 maggio

BONUS MOBILITÀ	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, di un'apposita domanda per accedere al credito d'imposta, per le spese sostenute dall'1.8.2020 al 31.12.2020, connesso con l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile
-----------------------	---

Lunedì 16 maggio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate ad aprile da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio,</p>

	collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della prima rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (seconda rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022.
Venerdì 20 maggio	
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.
Lunedì 23 maggio	
MOD. 730/2022 PRECOMPILATO	Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2022 precompilato: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS; • tramite il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.
Martedì 24 maggio	
CONTRIBUTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO	Termine ultimo per la presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda per accedere al contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti, in via prevalente, specifiche attività di commercio al dettaglio, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • i ricavi 2019 siano non superiori a € 2 milioni; • sussista una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019. Per individuare la riduzione del fatturato è necessario fare riferimento ai “ricavi
Martedì 31 maggio	
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili); • al primo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 250 nel primo trimestre.
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello

Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

LIQUIDAZIONE IOSS

unico per le importazioni (IOSS).
